

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 5 aprile 2019 concernente l'autorizzazione alla stipula, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/90, di un Accordo Quadro di collaborazione tra l'ACI e la Regione Campania, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione di progetti, programmi ed iniziative in materia di educazione alla sicurezza stradale, formazione alla guida sicura, mobilità e sicurezza stradale, infomobilità, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l'Accordo in parola prevede che le Parti promuovano forme di collaborazione mirate a sviluppare e consolidare la consapevolezza dell'esigenza di una maggiore sicurezza stradale ed a ridurre il fenomeno dell'incidentalità; preso atto che, a tal fine, è prevista l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione destinate agli utenti della strada, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle province campane, nonché la realizzazione nel territorio regionale di un Centro di Guida Sicura, secondo i più avanzati standard a livello europeo, a beneficio dei conducenti dei veicoli a motore; tenuto conto che l'ACI potrà avvalersi, per le citate iniziative, delle strutture della Federazione, coinvolgendo gli Automobile Club della Regione Campania; visto in proposito, lo schema di Accordo, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole, predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; tenuto conto che, secondo quanto rappresentato dalla competente Direzione, l'Accordo non comporta allo stato l'assunzione di impegni di risorse ed oneri economici, che saranno definiti in una seconda fase, nell'ambito di specifiche convenzioni destinate a disciplinare le modalità di attuazione delle singole tipologie di azione, anche mediante l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati; tenuto conto, altresì, che l'Accordo medesimo si inserisce nell'ambito delle collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, promosse dall'ACI a livello nazionale e locale, ed è finalizzato al conseguimento di un interesse pubblico comune tra le parti; tenuto conto, inoltre, che l'iniziativa risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto, nonché con le direttive generali in materia di indirizzi strategici e di sviluppo della *mission* dell'ACI, con particolare riguardo ai temi della promozione dell'educazione stradale e della mobilità sicura, responsabile, mediante lo studio, la promozione e la realizzazione di azioni ed iniziative, in collaborazione con le istituzioni; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, di un Accordo Quadro di collaborazione istituzionale, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, tra l'Automobile Club d'Italia e la Regione Campania in materia di educazione alla sicurezza stradale, formazione alla guida sicura, mobilità e sicurezza stradale, infomobilità, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al

verbale della seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo.”.



Automobile Club d'Italia

ACCORDO QUADRO

Tra

La **REGIONE CAMPANIA**, con sede legale a Napoli in via Santa Lucia 81, C.F. 80011990639 in persona del Presidente, On. Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

e

l'**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, con sede legale a Roma in via Marsala 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona del Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, di seguito denominato "ACI"

definite congiuntamente "le Parti" e singolarmente la "Parte"

Premesso che

- l'ACI è un ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- l'ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- l'ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere la teoria e la pratica della guida sicura e responsabile;
- l'ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro;
- la Regione Campania, a norma di Statuto, promuove e favorisce ogni intervento utile alla tutela della salute, della sicurezza e del benessere dei cittadini, anche in riferimento al sostegno alla mobilità sicura, sostenibile e responsabile;
- la Regione Campania, in tale ambito, è fattivamente impegnata nella diffusione della sicurezza stradale e nella riduzione dell'incidentalità e promuove ogni iniziativa utile per il radicamento della consapevolezza della mobilità sicura e responsabile;
- la Regione Campania, nell'adempimento delle funzioni di assistenza, prevenzione e formazione rivolta ai cittadini, ha già avviato ampie e articolate azioni di sensibilizzazione

in tutte le provincie della Regione sull'importanza dell'educazione stradale e di comportamenti sicuri e responsabili in materia di circolazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni del territorio regionale e con Associazioni impegnate nel settore;

- le Parti, nell'adempimento della rispettiva missione istituzionale, perseguono finalità analoghe in relazione alla sicurezza della circolazione e alla tutela di tutti gli utenti della strada e hanno già collaborato in passato a iniziative finalizzate alla diffusione e al consolidamento dell'educazione e della sicurezza stradale;
- le Parti, in virtù della convergenza degli obiettivi e degli interessi, ritengono opportuno sviluppare ulteriori sinergie e forme di collaborazione nell'ambito della promozione dell'educazione stradale e della diffusione dei principi della guida sicura e responsabile, al fine della prevenzione dell'incidentalità, mediante la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

le Parti sopra citate e così rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto

1. Con il presente Accordo Quadro le Parti dichiarano e confermano l'impegno a collaborare per la realizzazione di progetti, programmi, attività e iniziative in materia di educazione stradale, formazione alla guida sicura e responsabile, mobilità e sicurezza stradale, infomobilità e in ogni ulteriore materia coerente con le competenze istituzionali delle Parti medesime e secondo le linee di intervento e le modalità operative definite nel presente Accordo Quadro.

Art. 3 Azioni di sensibilizzazione in materia di educazione stradale

1. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di un programma di eventi divulgativi e formativi sull'educazione e la sicurezza stradale, destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alle scuole superiori di I e II grado, presenti nelle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
2. Le attività informative e formative di cui al comma 1 saranno svolte in collaborazione con l'Amministrazione scolastica delle Province coinvolte e con tutte le Istituzioni interessate alla materia della sicurezza stradale.
3. Le parti potranno, altresì, sviluppare ulteriori iniziative congiunte di educazione alla sicurezza stradale anche in ambiti non scolastici, rivolgendosi a destinatari di ogni età.

Art. 4

Realizzazione di un Centro di Guida Sicura ACI – Regione Campania

1. Con lo scopo di fornire alla cittadinanza regionale e a tutti coloro che conducono veicoli a motore per esigenze personali o professionali, anche nell'ambito dei servizi pubblici e del trasporto pubblico locale, una migliore conoscenza e competenza di guida necessaria per elevare gli standard di sicurezza stradale, le Parti si impegnano a collaborare, anche sulla base delle specifiche esperienze realizzate in materia, al fine di realizzare secondo gli standard più avanzati a livello europeo un Centro di Guida Sicura in una località adeguata scelta dalla Regione Campania.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per l'eventuale adesione a progetti europei e per l'accesso ai relativi fondi in materia di guida sicura ed ogni altro settore di competenza istituzionale dell'ACI.
3. Le Parti si impegnano altresì a promuovere ogni iniziativa di sviluppo della formazione in materia di guida sicura di veicoli a motore e di diffusione dello svolgimento dei corsi di perfezionamento alla guida nel predetto Centro, con particolare riferimento ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, scuolabus e ogni altro tipo di servizio pubblico effettuato nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5

Ulteriori attività a favore della sicurezza stradale

Coerentemente con le finalità del presente Accordo Quadro le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno sviluppare ulteriori iniziative congiunte e forme di collaborazione istituzionale volte a introdurre servizi innovativi a favore dei cittadini della Regione e di coloro che per ragioni professionali, turistiche o di altro genere si muovono nel territorio regionale, oltre che a favore della sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale.

Art. 6

Servizi di infomobilità

In considerazione della specifica e ampia esperienza in materia di infomobilità, che ha consentito alle Parti di realizzare nella Regione Campania comuni iniziative di particolare rilievo e innovatività, come il servizio "Muoversi in Campania", le Parti medesime concordano sull'opportunità di valorizzare quanto sinora realizzato proseguendo le predette collaborazioni, implementando i servizi esistenti e sviluppando congiuntamente nuovi servizi di infomobilità, che possano collocarsi sempre all'avanguardia del settore.

Art. 7

Modalità operative e risorse economiche

1. Con Convenzioni attuative successive saranno definiti gli obblighi specifici delle Parti, l'articolazione dei programmi di attività, le modalità operative e le condizioni economiche delle iniziative previste nei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6.

2. Ciascuna delle Parti, per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 potrà avvalersi, oltre che delle proprie strutture operative, anche di proprie Società collegate, nonché di altri soggetti pubblici o privati, che, previo il consenso dell'altra Parte contraente, possano apportare le specifiche competenze necessarie al raggiungimento delle finalità del presente Accordo Quadro.
3. In particolare l'ACI, in quanto Ente Pubblico non economico e Federazione degli Automobile Club territoriali, anch'essi con natura giuridica di Enti Pubblici non economici, coinvolgerà gli Automobile Club territorialmente competenti e potrà avvalersi degli stessi per la realizzazione delle varie iniziative.

Art. 8 **Promozione delle iniziative**

1. Le Parti si impegnano a dare rilievo alle iniziative che saranno realizzate nel presente Accordo Quadro sui rispettivi siti istituzionali e mediante qualsiasi altro strumento di comunicazione utile alla più ampia visibilità dell'Accordo Quadro medesimo.

Art. 9 **Uso dei loghi**

1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui al precedente art. 8 l'ACI si impegna a concedere l'utilizzo temporaneo del proprio logo esclusivamente per la durata del presente Accordo Quadro e ai soli fini promozionali e informativi, per la pubblicazione sui siti web e social e su altri mezzi di comunicazione a stampa della Regione Campania .
2. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 la Regione Campania si impegna a concedere l'utilizzo temporaneo del proprio logo esclusivamente per la durata del presente Accordo Quadro e ai soli fini promozionali e informativi, sui siti web e social e su altri mezzi di comunicazione a stampa dell'ACI.
3. È vietato ogni utilizzo del logo dell'ACI e del logo della Regione Campania diverso da quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, se non preventivamente approvato rispettivamente dall'ACI e dalla Regione Campania.

Art. 10 **Durata**

1. Il presente Accordo Quadro ha validità di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione digitale, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli 11 – Risoluzione e 12 – Clausola di salvaguardia.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Accordo Quadro.
3. Alla data di scadenza l'Accordo Quadro potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali,

sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

Art. 11

Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Accordo Quadro con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo P.E.C. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dall'Accordo Quadro medesimo.
2. La risoluzione del presente Accordo Quadro non incide sulle Convenzioni attuative, di cui all'art. 7, comma 1, eventualmente in essere al momento della risoluzione stessa, che continueranno ad essere vigenti fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo quanto stabilito in materia di risoluzione delle Convenzioni medesime.

Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato, integrato o interrotto immediatamente prima della scadenza temporale di cui al precedente art. 10 a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo medesimo, fermo restando che in caso di interruzione del Protocollo per tali motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo.
2. Le Parti convengono che le eventuali modifiche al presente Accordo Quadro avranno validità solo se redatte in forma scritta.

Art. 13

Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dall'Accordo Quadro medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 14

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Accordo Quadro.
2. Qualsiasi controversia fra le Parti, comunque derivante od occasionata dal presente Accordo

Quadro, con particolare riferimento a efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento e risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, è soggetta alla competenza del Foro di Napoli.

Art. 15
Disposizioni conclusive

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva conclusione delle Convenzioni attuative e, pertanto, nessuna responsabilità ad alcun titolo potrà essere ascritta alle Parti in caso di mancata sottoscrizione delle Convenzioni attuative medesimi.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro si rinvia alla disciplina del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE CAMPANIA

Il Presidente

Vincenzo De Luca

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani